

**Organismo di Mediazione iscritto al Ministero della Giustizia n° 1097
PIVA e C.F. n. 03094520800 – CCIAA RC 209359**

SPESE DI MEDIAZIONE

SPESE AVVIO PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO

Le spese di avvio sono dovute dalla Parte Istante al momento del deposito dell'istanza di mediazione e dalla Parte Convocata al momento dell'adesione.

- € 40,00 + IVA per le liti fino a € 250.000 o € 80,00 + IVA per le liti superiori a € 250.000;
- Dovranno essere inoltre corrisposte le spese vive documentate (es: convocazione delle parti con raccomandata A/R, etc.) per il servizio di notifica: nello specifico € 10,00 per ogni parte convocata

L'istanza potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese di avvio da parte dell'istante.

SPESE DI INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER IL PROSEGUIMENTO OLTRE AL PRIMO INCONTRO

L' indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Per le spese di avvio, a valere sulla indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro l'importo di euro 40,00 oltre iva per le liti di valore fino ad euro 250.000,00 e di euro 80,00 oltre iva per quelle di valore superiore oltre alle spese vive documentate.

L'importo è versato dall'istante al momento del deposito dell'istanza di mediazione e dalla parte chiamata al momento della sua adesione al procedimento.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto oltre iva.

L' importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella B:

- a) Può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità' o difficoltà dell'affare;
- b) Deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) Deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) Nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere

**Organismo di Mediazione iscritto al Ministero della Giustizia n° 1097
PIVA e C.F. n. 03094520800 – CCIAA RC 209359**

ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

In caso di raggiungimento dell'accordo è prevista per legge una maggiorazione.

In base al D.M. n.180/2010 e successive modifiche, le spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento sono aumentate:

- Del 25% in caso di successo della mediazione
- Del 20% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura
- Del 20% nel caso di formulazione della proposta del mediatore

Organismo di Mediazione iscritto al Ministero della Giustizia n° 1097
PIVA e C.F. n. 03094520800 – CCIAA RC 209359

TABELLA DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE

<u>Valore della lite</u>	<u>Spese Avvio Mediazione</u>	<u>Spese Indennità di Mediazione</u>	<u>Spese Mediazione ridotte di 1/3 in materia obbligatoria</u>
Fino a € 1.000,00	€ 40,00	€ 65,00	€ 40,00
Da € 1.001,00 fino a € 5.000,00	€ 40,00	€ 130,00	€ 87,00
Da € 5.001,00 fino a € 10.000,00	€ 40,00	€ 240,00	€ 160,00
Da € 10.001,00 fino a € 25.000,00	€ 40,00	€ 360,00	€ 240,00
Da € 25.001,00 fino a € 50.000,00	€ 40,00	€ 600,00	€ 400,00
Da € 50.001,00 fino a € 250.000,00	€ 40,00	€ 1.000,00	€ 667,00
Da € 250.001,00 fino a € 500.000,00	€ 80,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
Da € 500.001,00 fino a € 2.500.000,00	€ 80,00	€ 3.000,00	€ 1.900,00
Da € 2.500.001,00 fino a € 5.000.000,00	€ 80,00	€ 5.200,00	€ 2.800,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 80,00	€ 9.200,00	€ 4.600,00

Oltre IVA al22%

Fatte salve le spese di avvio non è dovuta alcuna indennità se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro non ravvisando le condizioni minime per lo svolgimento della procedura.

Tutti gli importi si intendono per Parte e al netto di IVA.

Agevolazioni fiscali. In caso di successo della mediazione entrambe le Parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000. Si ricorda che in caso di giudizio successivo, tutte

**Organismo di Mediazione iscritto al Ministero della Giustizia n° 1097
PIVA e C.F. n. 03094520800 – CCIAA RC 209359**

Le spese di mediazione sostenute rientrano tra le spese rimborsabili dalla parte soccombente che possono essere richieste al giudice ex art. 91 c.p.c.

In ogni caso, i criteri di determinazione dell'indennità devono essere conformi all'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

c/c INTESA SAN PAOLO intestato a Beeorange srl

IBAN IT20K0306916355100000008183

Per il buon esito del pagamento è essenziale indicare:

- nella causale del bonifico per "spese di avvio" il nominativo della parte
- nella causale del bonifico pagamento dell'indennità anche il numero di protocollo della procedura di mediazione indicato nella lettera di convocazione.

L'avvenuto pagamento è condizione indispensabile per il rilascio del Verbale Conclusivo.